FOGLIO INFORMATIVO

4alm - Apertura di credito (FIDO) in conto corrente offerta a Imprese

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.
Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)
Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940
Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it
Sito internet: www.crvolterra.it
Codice ABI: 06370
Cap. Sociale € 101.364.400,00
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508
Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Sezione dedicata all'Offerta Fuori Sede

Di seguito dovranno essere riportati i dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di utilizzo di questa modalità:

Nominativo:_____

Indirizzo: _____

Telefono:_____

e-mail _____

Qualifica:_____di NSA S.r.l.

Società di mediazione creditizia iscritta all'Albo dei Mediatori Creditizi n. M360 dell'elenco tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori di cui all'art. 128- undecies TUB;

Sede legale: Via P. Mascagni, 15 - 20122 Milano;

Sede Amministrativa e Operativa: Via Oriana Fallaci, 38 – 25030 Castel Mella (BS);

Tel. 030.40265; Fax. 030.43114;

Indirizzo e-mail: info@grupponsa.it

CHE COS'E' L'AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE

Struttura e funzione economica

Con l'operazione di **apertura di credito in conto corrente** la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).
L'affidamento può essere allo scoperto oppure condizionato alla presentazione di titoli di credito, fatture commerciali, altri crediti incorporati in titoli di natura non cambiaria o certificati di conformità/proprietà relativi ad autoveicoli o motocicli. In tali casi la banca anticipa il salvo buon fine, il controvalore deidocumenti nella percentuale concordata fino alla scadenza prevista e/o pattuita. La presentazione dei predetti titoli e/o documenti può essere accompagnata alla cessione pro solvendo dei relativi crediti.
L'apertura di credito illustrata nel presente Foglio Informativo non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del credito ai consumatori di cui agli artt. 121 e seguenti del D. Lgs. 385/1993 "Testo Unico Bancario"; tale prodotto è rivolto infatti alle imprese strutturate in forma di persona giuridica o enti, a professionisti o ditte individuali e, comunque, a soggetti non rientranti nella categoria di consumatore ai sensi della definizione di cui al D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

Il **conto corrente** è un contratto in cui la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile, come più dettagliatamente indicato nel relativo foglio informativo).

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
solo se cliente al dettaglio
15,865%

QUANTO PUÓ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	SPORTELLO	ON LINE
Esempio di contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi	-	-
Accordato	1.500	-
Tasso debitore nominale annuo	13,00%	-
Commissione per la messa a disposizione fondi	2,000%	-
Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.)	-	-
Altre spese su base annua	-	-
Interessi	56,25	-
Oneri	7,50	-
TAEG	15,865%	-

TASSI

Tasso debitore nominale annuo entro fido garantito	13,00%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso debitore nominale annuo fido sbf fino a euro 50.000,00	10,70%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso debitore nominale annuo fido sbf da euro 50.000,01 a euro 200.000,00	10,00%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso debitore nominale annuo fido sbf oltre euro 200.000,00	7,90%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso debitore nominale annuo fido ordinario	13,00%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso debitore nominale annuo fido straordinario	13,00%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso debitore nominale annuo per utilizzo in assenza fido /oltre fido	15,00%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso di mora	15,00%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato

SPESE

Periodicità di liquidazione interessi	annuale a tasso nominale[1]
Commissione onnicomprensiva	Commissione di accordato: 2% massimo annuo del monte fidi per cassa.

	Massimo euro 10.000 /anno (Euro 2.500,00 /trimestre)
Il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365/366)	
Commissione istruttoria veloce (CIV) (2) Si applica a fronte di ogni sconfinamento (intendendosi per tale anche ogni incremento di sconfinamento)	- saldo di sconfinamento fino a Euro 200: nessuna commissione. - saldo di sconfinamento da Euro 200 a Euro 5000: Euro 20,00. - saldo di sconfinamento oltre Euro 5000: Euro 61,00. - Importo massimo 1.000 Euro per trimestre.
Oneri Consortili*	Se presenti: come quantificati dal singolo Consorzio
Oneri di Mediazione** a carico del cliente richiesti dal mediatore creditizio La Banca si avvale solo di mediatori per l'intermediazione dei prodotti del credito della società NSA s.r.l. Nel caso in cui il Cliente si avvalga di Consulenti Finanziari Indipendenti o altri mediatori è tenuto a comunicarlo alla prima occasione utile alla Cassa, la quale provvederà a comprendere il compenso del consulente nel calcolo del TAEG/TEG applicato al finanziamento richiesto	Massimo 2% dell'importo finanziato (si applica alle sole operazioni intermediate dai mediatori creditizi in convenzione con la Cassa)

(1) Gli interessi vengono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono esigibili al 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.
(2) La liquidazione delle commissioni avverrà con periodicità trimestrale.

*Tali oneri, quando previsti, sono inclusi nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento
** La provvigione dell'eventuale attività di mediazione creditizia, ove prevista, viene inclusa nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente può essere consultato in filiale.

Rating di Legalità per imprese

Come previsto dall' art. 5 ter del D.Lgs. n. 1/2012 e dal Regolamento MEF-MISE del 8.4.2014 e s.m.i., le imprese operanti in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) da almeno due anni possono richiedere l'attribuzione del Rating di Legalità (Rating).
Tale Rating ha una durata di due anni e varia da un minimo di una "stelletta" fino ad un massimo di tre "stellette" e viene attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base delle dichiarazioni delle imprese ed è rinnovabile su richiesta del Cliente.
Alle imprese che hanno ottenuto e mantengono il Rating di Legalità la Cassa di Risparmio di Volterra applica condizioni agevolate.

Per le altre commissioni e spese si rinvia al foglio informativo **2aIm** "Conto corrente offerto ai non consumatori".
Per le condizioni relative al servizio estero si rinvia al foglio informativo **4aEsIm** "Apertura di credito in conto corrente estero in divisa offerto a impresa" e ai vari fogli informativi relativi agli anticipi e finanziamenti.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, mediante il pagamento di quanto dovuto.

La Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, con il preavviso di un giorno. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di tre giorni.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Se il contratto è a tempo indeterminato, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso,qualora sussista un giustificato motivo.

Se il contratto è a tempo determinato, la Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse.

Tutte le modifiche unilaterali di cui al presente articolo saranno comunicate dalla Banca al Cliente mediante una **"Proposta di modifica unilaterale del contratto"**, con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. **118** del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie - TUB) e sue successive integrazioni e modificazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 30 giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti al rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Banca (Cassa di Risparmio di Volterra SpA - Ufficio Reclami Piazza dei Priori, 16/18 - 56048 Volterra (PI)), mediante lettera raccomandata A/R o per via telematica. (www.crvolterra.it sezione reclami). L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione, inviando comunicazione scritta al cliente.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi di quanto precede, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Banca, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.
In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare
•singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
In ogni caso, l'istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure precedentemente descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

GLOSSARIO

Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'operazione su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.